



**COMUNE CASTELLUCCIO VALMAGGIORE**  
PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio - Tel. 0881972015 - Email: comune.castelluccio@isnet.it - www.comune.castellucciovalmaggiore.fg.it

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 3 DEL 31/01/2018**

PROT. N. 598 DEL 7 FEB. 2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **trentuno**, del mese di **gennaio**, alle ore **17,00**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero convocati in seduta **straordinaria** i consiglieri Comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
CAMPANARO GIUSEPPE	SI	PANELLA SALVATORE	SI
ZICCARDI ANTONIO	SI	COPPOLELLA DONATO	SI
GIANNETTA MICHELE	SI	PANELLA PASQUALE	SI
SERENA PIERO SALVATORE	SI	DE SANTIS ARMANDO GIUSEPPE	SI
FESTA PASQUALE	SI		
GODUTO LEONARDO	SI		
D'ANGELICO CARMELA	SI		

Presenti N. **11**  
Assenti N. **000**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria TELESCA**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **FESTA Pasquale** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Comune di Castelluccio Valmaggiore  
Sede: Castelluccio Valmaggiore (FG)  
7/2/2018  
22/2/2018  
7/2/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO:**

che con atto del Consiglio Comunale n° 31 del 30/06/1994, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche ;

**RILEVATA**

la necessità e l'opportunità di approvare un nuovo Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), considerato che il vigente Regolamento risulta essere superato e inadeguato alla luce dell'attuale normativa in materia;

**VISTO**

lo schema di Regolamento all'uopo predisposto, composto da n° 26 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

**RITENUTO**

il medesimo degno di approvazione;

**ACQUISITI**

-i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00,  
-acquisito il parere del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, prot. 450 del 29/01/2018

**VISTI**

- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;
- il capo II del D.Lgs. 507/93 e s.m.i. che disciplina la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- -l'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 il quale fissa l'approvazione dei regolamenti delle entrate entro la data di approvazione del Bilancio Comunale e che la esecutività ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Presenti 11, votanti 8, voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3 (Coppolella, Panella P. De Santis).

**DELIBERA**

**Per le causali di cui alle premesse:**

1. di approvare, nel testo che si allega al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, il nuovo regolamento per l'applicazione della TOSAP;
2. di dare atto che detto regolamento entrerà in vigore dal 01.01.2018, giusto quanto disposto dall'articolo 27 comma 8 legge 448/2001;
3. di abrogare con la data di entrata in vigore del presente Regolamento quello precedente, approvato con delibera consiliare n. 31 del 30/06/1994;
4. di inviare copia del presente atto, al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale -,così come previsto dall'art. 52 comma n. 2 del D.L.vo n. 446/97;

Con successiva votazione.


Presenti 11, votanti 8, voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3 (Coppolella, Panella P. De Santis).

**DELIBERA**


di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 134 co.4 dlgs 267/2000



**COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE**  
(Provincia di Foggia)



**T.O.S.A.P.**



**PASSO CARRABILE**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.  
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI  
ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera C.C. n. 3 del 31/1/2018

INDICE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
ARTICOLO 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 3
ARTICOLO 2	SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	PAG. 3
ARTICOLO 3	TARIFFE	PAG. 3
ARTICOLO 4	FUNZIONARIO RESPONSABILE	PAG. 3
ARTICOLO 5	CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	PAG. 3
ARTICOLO 6	OCCUPAZIONE PERMANENTI E TEMPORANEE	PAG. 4
ARTICOLO 7	OCCUPAZIONE PERMANENTI E TEMPORANEE CRITERI DI DESTINAZIONE - DETERMINAZIONE E GRADUAZIONE DELLA TASSA	PAG. 4
ARTICOLO 8	OCCUPAZIONI PERMANENTI – DISCIPLINA E TARIFFE	PAG. 4
ARTICOLO 9	OCCUPAZIONI TEMPORANEE – DISCIPLINA E TARIFFE	PAG. 5
ARTICOLO 10	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	PAG. 5
ARTICOLO 11	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DETERMINAZIONE DELLA TASSA	PAG. 6
ARTICOLO 12	DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI	PAG. 6
ARTICOLO 13	OCCUPAZIONI D'URGENZA	PAG. 7
ARTICOLO 14	AGEVOLAZIONI	PAG. 7
ARTICOLO 15	ESENZIONI	PAG. 7
ARTICOLO 16	DOMANDA DI OCCUPAZIONE	PAG. 8
ARTICOLO 17	VERSAMENTO DELLA TASSA	PAG. 8
ARTICOLO 18	CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	PAG. 9
ARTICOLO 19	RINNOVO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	PAG. 9
ARTICOLO 20	REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	PAG. 9
ARTICOLO 21	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	PAG. 10
ARTICOLO 22	RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE	PAG. 10
ARTICOLO 23	SANZIONI	PAG. 10
ARTICOLO 24	RUOLI COATTIVI	PAG. 10
ARTICOLO 25	PUBBLICITA'	PAG. 10
ARTICOLO 26	ENTRATA IN VIGORE	PAG. 10
ALLEGATO A		PAG. 11

## ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, è adottato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 15/11/1993, n° 507, e successive modificazioni ed integrazioni, e disciplina i criteri di applicazione, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni relative a spazi e aree pubbliche.
2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Castelluccio Valmaggione si osservano le norme del presente regolamento.
3. Sono soggette alla tassa le occupazioni, di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 3, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

## ARTICOLO 2 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

## ARTICOLO 3 TARIFFE

1. Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

## ARTICOLO 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi e ne dispone la notifica.
2. È facoltà del Funzionario Responsabile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

## ARTICOLO 5 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 15/11/1993, n° 507, agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune appartiene alla V classe – comune sino a 10.000 abitanti.

**ARTICOLO 6**  
**OCCUPAZIONE PERMANENTI E TEMPORANEE**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
  - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, con o senza l'esistenza di manufatti o impianti;
  - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

**ARTICOLO 7**  
**OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE – CRITERI DI DISTINZIONE -  
DETERMINAZIONE E GRADUAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa è determinata in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. La tassa non è applicata per occupazioni di aree inferiori a mezzo metro quadro o lineare.
2. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in n. 3 categorie di cui all'allegato A) del presente Regolamento.
3. Le occupazioni temporanee, aventi durata inferiore alle 4 ore consecutive giornaliere per manutenzioni ordinarie e piccole opere edili, sono esentate dal versamento della tassa. Per usufruire di tale esenzione l'occupante ne deve comunque comunicare precedentemente l'occupazione al responsabile dell'ufficio finanziario.

**ARTICOLO 8**  
**OCCUPAZIONI PERMANENTI – DISCIPLINA E TARIFFE**

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tassa:

caratteristiche			
	1	2	3
Occupazione ordinaria suolo pubblico comunale Tassa concessione unica € 50,00	€ 10,00	€ 9,50	€ 9,00
Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale riduzione del 10% rispetto all'occupazione ordinaria			
Occupazione con tende fisse o retrabili, aggettanti direttamente su suolo pubblico riduzione del 10% rispetto all'occupazione ordinaria			
Passi carrabili, richiesti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (la superficie soggetta a tassa è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di 1,5 metri lineari. Riduzione obbligatoria del 50% rispetto all'occupazione ordinaria			
Divieto di sosta indiscriminata imposta dal comune su richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali. Ridotta del 10%			
Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti. Ridotta del 45%			
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata (taxi)			

**ARTICOLO 9**  
**OCCUPAZIONI TEMPORANEE – DISCIPLINA E TARIFFE**

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata, graduata nell'ambito delle categorie ed in rapporto alla durata dell'occupazione medesima. Le misure della tassa, sulla base di quanto disposto dall'art. 45 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, sono le seguenti:

caratteristiche	1	2	3
Occupazione ordinaria suolo comunale	€ 1,03	€ 0,93	€ 0,83
Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale. Ridotta del 10% rispetto all'occupazione ordinaria	€ 0,93	€ 0,84	€ 0,74
Occupazione con tende e simili. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata pagata la tassa. Ridotta del 30% rispetto all'occupazione ordinaria	€ 0,72	€ 0,65	€ 0,58
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e/o divertimenti di spettacoli viaggianti. Aumento del 50%	€ 1,56	€ 1,39	€ 1,24
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto. Ridotta del 50%	€ 0,52	€ 0,46	€ 0,41
Occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante. Ridotta dell'80%	€ 0,21	€ 0,19	€ 0,17
Occupazione di uso privato su aree destinate specificatamente dal comune. Aumento 10%	€ 1,14	€ 1,02	€ 0,91
Occupazioni per attività edilizie. Ridotta del 50%	€ 0,52	€ 0,46	€ 0,41
Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali o sportive. Riduzione 80%	€ 0,21	€ 0,19	€ 0,17
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è effettuata mediante convenzione. Riduzione 50%	€ 0,52	€ 0,46	€ 0,41

**ARTICOLO 10**  
**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO**

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. La tassa è così determinata:

- per le occupazioni permanenti:

caratteristiche	1	2	3
Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,45. La medesima misura di tassa annua è dovuta dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.	€ 258,23	€ 247,90	€ 237,57
Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni.	€ 25,82	€ 25,82	€ 25,82



- per le occupazioni temporanee:

caratteristiche			
	1	2	3
Occupazione temporanee del sottosuolo e del soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni			
• fino a un Km lineare	€ 15,49	€ 14,46	€ 13,43
• superiore al Km. Lineare	€ 23,24	€ 21,69	€ 20,14
Occupazioni di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni la tassa è maggiorata del 30%			
• fino ad 1 Km. lineare	€ 20,14	€ 18,80	€ 17,46
• superiore al Km. lineare	€ 30,21	€ 24,44	€ 22,69
Occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni la tassa è maggiorata del 50%:			
• fino ad un Km. Lineare	€ 23,24	€ 21,69	€ 20,14
• superiore al Km. lineare	€ 34,86	€ 32,54	€ 30,21
Occupazioni di durata superiore a 180 giorni la tassa è maggiorata del 100%:			
• fino ad un Km. lineare	€ 30,99	€ 28,92	€ 26,86
• superiore al Km. lineare	€ 46,48	€ 43,38	€ 40,28

#### ARTICOLO 11

#### DISTRIBUTORI DI CARBURANTE. DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta una tassa annuale come di seguito indicata:

località dove sono situati gli impianti			
	1	2	3
Zona prima categoria	€ 46,48	€ 41,32	€ 36,15
Zona seconda categoria	€ 38,73	€ 33,57	€ 30,99
Altre zone	€ 23,24	€ 20,66	€ 18,08

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità fino a 3000 litri.
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tassa va aumentata di un quinto per ogni 1000 litri o frazione.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata sul computo totale della capacità volumetrica.
5. Per distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acque e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione permanente.

#### ARTICOLO 12

#### DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta una tassa annuale nelle seguenti misure:

Località dove sono situati gli impianti	Tassa annuale/mq
Zona prima categoria	€ 12,91
Zona seconda categoria	€ 9,30
Altre zone	€ 5,16

### ARTICOLO 13 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente a sanatoria.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
  - adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del DPR 16/12/1992 n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - comunicare per iscritto l'occupazione al funzionario responsabile e alla polizia municipale non oltre le 5 ore dal suo inizio.
  - presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno successivo lavorativo dall'inizio dell'occupazione.
3. Il funzionario responsabile, con l'ausilio della polizia municipale, provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1. In caso di riscontro negativo l'occupazione sarà dichiarata abusiva.

### ARTICOLO 14 AGEVOLAZIONI

1. La tassa, come determinata dall'articolo 9 del presente regolamento, è ridotta:
  - Del 90% per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori di handicap o di giovani disoccupati.
  - Del 90% per le occupazioni di suolo pubblico poste in essere da associazioni ONLUS.
  - Del 70% (tassa ordinaria € 1,02 – riduzione del 70% - € 0,31 al mq.) per le occupazioni realizzate da venditori del mercato che pagano la tassa annuale in un'unica soluzione.  
Per aver diritto alla sopracitata riduzione, i rivenditori del mercato con posteggio fisso, devono inoltrare specifica richiesta al comune. Il comune rilascerà relativo atto autorizzativo che impegna il titolare della concessione a versare in unica soluzione, l'intero importo della tassa entro quindici giorni dal suo rilascio.
  - Del 50% per le occupazioni realizzate dai venditori in occasione di fiere.
  - Del 30% per le occupazioni di aree cimiteriali.

### ARTICOLO 15 ESENZIONI

1. Sono esentati dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15/11/1993 n. 507:
  - occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, Consorzi ed Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/86 per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
  - Le tabelle indicative delle stazioni e fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.

- Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
- Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- Gli accessi carrabili e le aree di sosta destinati ai soggetti portatori di handicap.
- Commercio ambulante itinerante con sosta non superiore a 60 minuti.
- Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili.
- Occupazioni con mezzi meccanici o automezzi operativi, per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde di durata non superiore alle 6 ore.

## ARTICOLO 16 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento. Chiunque voglia occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, deve inoltrare domanda, in carta semplice, all'Amministrazione Comunale. Ogni domanda deve contenere:
  - le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
  - l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e alle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
  - La domanda, redatta sugli appositi moduli predisposti e disponibili presso il competente ufficio del Comune, va presentata all'ufficio protocollo del Comune almeno cinque giorni prima dell'occupazione, alla quale dovrà essere allegata una marca da bollo da € 16,00 da apporre sull'atto autorizzativo. Nella domanda bisogna indicare la presunta durata dell'occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n.507/93, la domanda, redatta sugli appositi moduli predisposti e disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata 30 giorni prima dalla data di richiesta di occupazione.  
L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione.
3. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.
4. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa. Dovranno essere prodotti, altresì, tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

## ARTICOLO 17 VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno, deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione.  
Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio.

Il pagamento della tassa, con arrotondamento all'euro, deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale ovvero bonifico bancario le cui coordinate sono indicate dal funzionario comunale responsabile. Nella causale dovrà essere indicato il motivo del versamento ed il parere del responsabile con il relativo numero.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento della tassa dovrà effettuarsi come da comma 1.

#### ARTICOLO 18 CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Per le occupazioni permanenti la competente autorità Comunale (ufficio tecnico e Polizia Municipale) dovrà esprimere i relativi pareri tecnici, entro dieci giorni dalla presentazione della stessa, o negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
2. Il funzionario responsabile, acquisiti i pareri tecnici, rilascia o diniega l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.
3. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione sono indicate: la durata presunta dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
4. La concessione contiene l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità relativamente a eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
5. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
6. Per le occupazioni temporanee il responsabile comunale dovrà esprimersi per la concessione o diniego entro tre giorni lavorativi dalla domanda. In caso di accoglimento emettere l'atto autorizzativo successivamente al pagamento della relativa tassa.

#### ARTICOLO 19 RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione della occupazione, possono richiedere il rinnovo della concessione e/o autorizzazione motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.
4. Per le occupazioni permanenti il rinnovo della concessione e/o autorizzazione è automatico con il versamento della tassa entro il 31 gennaio di ciascun anno.

#### ARTICOLO 20 REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il comune può revocare la concessione/autorizzazione di cui al presente regolamento in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. Invocare la decadenza della concessione /autorizzazione nei seguenti casi:
  - Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
  - L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
  - Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già pagata non verrà restituita.

**ARTICOLO 21**  
**OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

3. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
4. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e/o al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico. E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che alle specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
5. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

**ARTICOLO 22**  
**RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

**ARTICOLO 23**  
**SANZIONI**

Oltre al pagamento della tassa dovuta, sono previste le seguenti sanzioni nei casi appresso riportati:

1. Per l'omessa presentazione della denuncia e/o per occupazione abusiva (art 22 e art. 13 comma 3): sanzione amministrativa del duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di € 100,00.
2. Per la denuncia infedele: sanzione dal centocinquanta per cento della tassa dovuta.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla loro elevazione.
4. Per le superfici occupate che eccedono di oltre mq 2 quelle autorizzate: sanzione amministrativa di 30,00 euro al mq, con un minimo di 100,00 euro.

**ARTICOLO 24**  
**RUOLI COATTIVI**

1. La riscossione coattiva della tassa viene effettuata secondo le modalità previste per la disciplina delle entrate comunali.

**ARTICOLO 25**  
**PUBBLICITA'**

1. Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso il servizio tributi e sul sito web istituzionale del Comune al link "regolamenti comunali".

**ARTICOLO 26**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il precedente regolamento Tosap.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.

**ALLEGATO A)**

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**1^ CATEGORIA**

1. PIAZZA UMBERTO PRIMO
2. VIA UMBERTO PRIMO
3. VIA SOTTO LE MURA
4. LARGO CHIESA
5. LARGO TORRE
6. VIA SALITA TORRE
7. VIA SANTA MARIA
8. VIA SALITA BORGO
9. VICOLO BORGO
10. VIA BORGO
11. VIA CADUTI ARMA CARABINIERI
12. VIA MARTIRI DI VIA FANI
13. VIA PORTA DEL POZZO
14. VIA SAN ROCCO
15. PIAZZALE ROCCO CAMPANARO
16. PIAZZA MARCONI
17. PIAZZETTA PISCERO
18. VIA ELENA
19. VIA SAN ROCCO

**2^ CATEGORIA**

1. DA VICO 1° A VICO 12° UMBERTO PRIMO
2. VIA SALITA CHIESA
3. DA VICO 1° A VICO 3° CHIESA
4. VIA OSTERIA
5. VIA GRADELLE
6. VICO 1° E VICO 2° GRADELLE
7. VICO STORTO
8. VIA GIARDINO
9. VIA TORRE
10. DA VICO 1° BORGO A VICO 6° BORGO
11. VIA FONTANA
12. LARGO CROCE
13. VIA FORNO
14. VIA CROCE
15. VICO 1° E VICO 2° CROCE
16. VIA GELSO
17. VICO 1° SOTTO LE MURA
18. VIA DEL SOLE
19. VIA DEGLI EMIGRANTI
20. VIA BELLAVISTA
21. VIA DEGLI OLMI
22. VIA LEGNO SANTO
23. VIA CIOMPI

**3^ CATEGORIA**

1. RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Maria TELESCA

**IL PRESIDENTE**  
F.to FESTA Pasquale

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 17 11 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

**P A R E R I**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:** Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dott.ssa Maria TANGI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:** Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dott.ssa Maria TANGI

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO DOTT.SSA MARIA TELESCA

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[ ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

[ ] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Maria TELESCA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune e che nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Maria TELESCA